

# GRUPPO LUCEFIN

DIRETTIVA 2002/95/EC ROHS E S.M.I.

01/02/2024

Fanno parte  
del Gruppo Lucefin  
le seguenti  
aziende:

ACCIAI BRIANZA Desio (MB)  
TRAFILIX Esine (BS)  
TRAFILIX Berzo Inferiore (BS)  
CO.MET. ACCIAI Brescia  
COSMO ACCIAI Spilamberto (MO)  
TRAFIL CZECH Kladno, CZ  
NUOVA BASSANI Forlì (FC)  
SIDERCONERO Osimo Stazione (AN)  
SIDERMARCA Ponzano Veneto (TV)  
TRA.ME.T. Orbassano (TO)  
KSM STAHL Empfingen, D

AGGIORNAMENTO: a seguito delle modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, apportate con decreto 14 dicembre 2023 per l'attuazione delle direttive delegate della Commissione (UE) 2023/1437 e (UE) 2023/1526, siamo a precisare che la posizione delle aziende del Gruppo Lucefin non è variata rispetto a quanto sotto dichiarato.

La Direttiva 2002/95/EC e le successive modifiche e integrazioni, 2011/65/EU e 2015/863/EU, dispongono restrizioni all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) definendo i limiti di concentrazione delle seguenti sostanze nei materiali omogenei:

- piombo (0,1%);
- mercurio (0,1%)
- cadmio (0,01%)
- cromo esavalente (0,1%)
- bifenili polibromurati (PBBP) (0,1%)
- eteri di difenile polibromurati (PBDE) (0,1%)
- ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) (0,1%)
- benzilbutilftalato (BBP) (0,1%)
- dibutilftalato (DBP) (0,1%)
- diisobutilftalato (DIBP) (0,1%)

I prodotti forniti dal Gruppo Lucefin (acciaio in barre lavorate a freddo, barre laminate a caldo, barre forgiate e tubi in acciaio) rientrano nella definizione di materiali omogenei: "materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi".

Gli acciai trasformati e distribuiti dalle aziende del Gruppo Lucefin rispettano i limiti previsti dalla normativa tranne per alcune tipologie di acciai per cui la concentrazione di Piombo supera il limite stabilito. Tuttavia con la DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2018/739 del 1° marzo 2018, che modifica l'allegato III della direttiva 2011/65/CE, ci si avvale dell'esenzione (6a) relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'acciaio" che consente l'utilizzo di concentrazioni di piombo superiori allo 0,1% come di seguito:

- piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e dell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35% di piombo in peso.
- Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso.
- Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso.

L'esenzione di cui sopra, nonostante risulti scaduta nel luglio del 2021, è ancora valida ed in attesa di parere in merito alla proposta di proroga presentata dalle parti interessate alla Commissione competente.

Legale Rappresentante pro tempore